



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

CAPITOLATO SPECIALE



Concessione per gestione dei servizi pre scuola e post scuola (Pomerigiando) presso le scuole primarie del Comune di Valenza

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Simona Gotta**

INDICE

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI	3
Art. 1.1 - Oggetto della concessione.....	3
Art. 1.2 - Natura del servizio.....	3
Art. 1.3 - Durata della concessione.....	4
Art. 1.4 - Valore della concessione	4
Art. 1.5 - Finalità e caratteristiche organizzative dei servizi	5
Art. 1.6 - Adempimenti generali per tutti i servizi.....	6
Art. 1.7 - Ulteriori oneri a carico del Concessionario.....	7
Art. 1.8 - Garanzia definitiva	9
Art. 1.9 - Responsabilità verso terzi e Coperture Assicurative	9
Art. 1.10 - Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio.....	11
Art. 1.11 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto.....	11
Art. 1.12 - Obblighi ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010	11
Art. 1.13 - Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento	12
Art. 1.14 - Inadempienze e sanzioni penali	12
Art. 1.15 - Diritto di recesso	13
Art. 1.16 - Risoluzione del contratto.....	14
Art. 1.17 - Spese e Stipulazione del contratto.....	15
Art. 1.18 - Partecipazione delle famiglie	15
Art. 1.19 - Pubblicità del servizio	15
Art. 1.20 - Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto e Varianti in corso di esecuzione del contratto	15
Art. 1.21 - Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore	16
Art. 1.22 - Codice di comportamento	16
Art. 1.23 - Contenzioso	16
Art. 1.24 - Rinvio alle norme che regolano la materia.....	17
Art. 1.25 - Responsabile unico del procedimento	17
Art. 1.26 - Privacy	17
PARTE II – SERVIZI PRE E POST SCUOLA.....	18
Art. 2.1 - Oggetto del servizio.....	18
Art. 2.1.1 - Servizio di accoglienza pre-scuola da effettuarsi presso le scuole primarie cittadine	18
Art. 2.1.2 - Servizio Pomerigiando	18
Art. 2.2 - Articolazioni e funzionamento dei servizi	
Art. 2.3 Luogo di esecuzione del servizio, utenze e attrezzature	
Art. 2.3.1 Servizi Pre e Post scuola (Pomerigiando).....	20
Art. 2.4 - Personale impiegato nel servizio	20
Art. 2.5 - Utenza	21
Art. 2.6 - Obbligo delle parti.....	22
Art. 2.7 – Pagamenti del corrispettivo al concessionario	23

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto della concessione

Il servizio da appaltare rientra nella definizione di concessione di cui all'art. 176 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Allegato I.1 del medesimo D. Lgs. «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

Il corrispettivo per il concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, rimanendo in capo al medesimo il rischio operativo legato alla gestione del servizio e rimanendo esclusa fin d'ora ogni e qualsivoglia forma di intervento da parte del Comune a ristoro di eventuali perdite di gestione.

La presente concessione è finalizzata alla progettazione, organizzazione, gestione e amministrazione dei servizi di attività extrascolastiche nel rispetto delle finalità degli standard e dei criteri di funzionamento dei servizi definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal capitolato speciale e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

I servizi rientranti nella concessione sono i seguenti:

- Servizio di accoglienza pre scuola da effettuarsi presso le scuole primarie cittadine;
- Servizi di post scuola "Pomerigiando" da effettuarsi presso le scuole primarie "Don Minzoni" e "7 F.lli Cervi";

Si precisa che il luogo di svolgimento dei servizi dovrà essere concordato con il Dirigente Scolastico.

Il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto i servizi che ne sono oggetto sono da intendersi come un servizio unico, da avviarsi con tempistiche unitarie e da svolgersi con prestazioni coordinate e coerenti alla generale e comune organizzazione sia dei servizi principali che di quelli accessori.

Per tutti i servizi non è previsto alcun compenso da parte del Comune di Valenza al concessionario, in ragione del fatto che lo stesso riscuote le quote di partecipazione degli iscritti. Il Comune riconoscerà unicamente una quota annua a titolo di contributo a sostegno della gestione dei servizi di cui all'oggetto come dettagliato al successivo articolo 1.5.

Art. 1.2 - Natura del servizio

I servizi sono intesi ad offrire un sostegno alle famiglie in orario extrascolastico, proponendosi, a tal fine, di favorire il processo di maturazione del minore nell'ambiente in cui vive, di affiancare la famiglia nell'adempimento delle proprie funzioni educative, permettendo al minore, nel contempo, di apprendere i fondamenti di una corretta vita di relazione.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati. Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa

vigente e il concessionario, in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di cui all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale funzionamento del servizio, la ditta affidataria dovrà di norma darne avviso con anticipo di almeno 48 ore e comunque garantire l'espletamento dei servizi essenziali qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della ditta affidataria come dell'amministrazione che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta al concessionario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dello stesso, e ciò indipendentemente dalle penali a questo applicabili e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l'esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere mediante affidamento a terzi.

Art. 1.3 - Durata della concessione

La concessione ha una durata di 1 anno scolastico (a.s. 2023/2024) decorrente dalla stipula del contratto di concessione o dalla data del verbale di consegna del servizio, **previsto presumibilmente prima dell'inizio dell'anno scolastico ovvero il 25 settembre pv. La concessione scadrà al termine dell'anno scolastico 2023/2024.**

I servizi oggetto della presente concessione verranno attivati secondo il calendario scolastico, in particolare:

- Servizio di accoglienza pre scuola dal 25/09/2023 all'ultimo giorno di lezione;
- Servizio di post scuola "Pomerigiando", dal 25/09/2023 all'ultimo giorno di lezione.

Il numero dei giorni di servizio potrà variare in più o in meno in base al calendario scolastico, o per qualsiasi altra evenienza.

Art. 1.4 - Valore della concessione

Il valore stimato della concessione ammonta a presunti € 63.000,00, determinati dalla somma dei ricavi provenienti dalle rette e del contributo erogato dall'Amministrazione comunale quale corrispettivo a corpo per tutti i servizi oggetto della presente procedura, relativamente all'anno scolastico 2023/2024.

Tale importo è stato calcolato sulla base delle attuali iscrizioni all' a.s. 2023/2024.

Detto valore è una mera stima presunta e come tale non è impegnativa per il Comune.

Il valore della concessione non comprende i costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto dalla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) non sono stati rilevati tali rischi; pertanto, tali costi sono pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 36/2023 il corrispettivo per il concessionario è costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. A tal fine al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dalle rette di frequenza, determinate dalla Amministrazione Comunale come di seguito indicato:

CONTRIBUTO ANNUO RICONOSCIUTO DALL'AMMINISTRAZIONE: € 34.000,00

PRE-SCUOLA PRIMARIA (Indicativamente dalle ore 07.45 alle ore 08.10)

SCUOLA	RETTA ANNUALE	N. BAMBINI MEDIO	TOTALE ANNUO
Primaria Don Minzoni	€ 60,00	12	€ 720,00
Primaria 7 F.lli Cervi	€ 60,00	54	€ 3.240,00

POMERIGGIANDO (Indicativamente dalle ore 16.15 alle ore 18.15)

SCUOLA	RETTA ANNUALE	N. BAMBINI MEDIO	TOTALE ANNUO
Don Minzoni	€ 390,00	17	€ 6.630,00
7 Fratelli Cervi	€ 390,00	41	€ 15.990,00

POMERIGGIANDO (Indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 16.15)

SCUOLA	RETTA ANNUALE	N. BAMBINI MEDIO	TOTALE ANNUO
Don Minzoni	€ 390,00	2	€ 780,00

POMERIGGIANDO (Indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 18.15)

SCUOLA	RETTA ANNUALE	N. BAMBINI MEDIO	TOTALE ANNUO
Don Minzoni	€ 490,00	6	€ 2.940,00
7 Fratelli Cervi	€ 490,00	=	=

L'esatto orario di avvio dei servizi sarà concordato con la direzione didattica e seguirà l'andamento della fine dell'orario scolastico.

L'attivazione dei servizi sarà subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

Art. 1.5 - Finalità e caratteristiche organizzative dei servizi

a. INCOMBENZE DEGLI OPERATORI:

La ditta aggiudicataria si obbliga a svolgere i servizi avvalendosi di personale qualificato, con la diligenza del "bonus pater familias".

Gli operatori predisposti per i servizi di cui al presente comma sono tenuti a:

- svolgere compiti di sorveglianza con particolare attenzione all'incolumità degli alunni ad essi affidati;
- gestire tutte le attività educative, didattiche, espressive e ricreative, dirette a perseguire gli obiettivi dei servizi dei gruppi-classe costituiti.
- **al termine del servizio giornaliero, viene espressamente richiesta agli operatori la consegna dei bambini a persona autorizzata ovvero agli operatori del trasporto scolastico;**

- **in caso di ritardo nel ritiro dei bambini la ditta garantisce la presenza di un operatore.**

b. REQUISITI DEGLI OPERATORI:

Agli operatori educatori sono richieste competenze in merito:

- all'organizzazione e gestione di attività laboratoriali e di animazione;
- alle discipline curricolari;
- alla metodologia dei processi di apprendimento;
- a compiti di natura organizzativa e gestionale (ad esempio la creazione di canali efficaci per valutare le esigenze dell'utenza);

Ciascun operatore/educatore dovrà essere in possesso dei requisiti, di seguito elencati:

1. diploma di maturità di scuola media superiore;
2. età non inferiore di 18 anni;
3. documentate esperienze di lavoro svolte con il ruolo e le funzioni di educatore per uno o più periodi di durata complessiva pari almeno a 90 giorni, nell'ambito delle scuole primarie o dell'Infanzia ovvero nell'ambito di iniziative di formazione ed educazione rivolte a bambini e/o ragazzi della fascia d'età 3/12 anni (la dichiarazione attestante le precedenti esperienze lavorative dovrà chiaramente riportare l'anno, la durata del servizio, l'età degli utenti e l'indicazione del datore di lavoro stesso);
4. aver partecipato a corsi di formazione in materia antincendio e primo soccorso ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza (il rispetto di questo requisito deve avvenire entro 30 giorni dall'affidamento del servizio).

Art. 1.6 - Adempimenti generali per tutti i servizi

Il Concessionario è tenuto a produrre e presentare, prima dell'avvio delle attività, una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della stessa, attestante il possesso, per tutto il personale impiegato nei servizi di cui al presente articolo, dei requisiti previsti dal presente capitolato;

Alla stessa dovrà allegare l'elenco con i nominativi, i dati anagrafici ed il curriculum dei medesimi;

Il curriculum vitae di ogni soggetto (sottoscritto dall'interessato) dovrà essere completato con i dati specifici richiesti ai punti di cui all'articolo precedente.

Il Concessionario e il personale impiegato saranno tenuti a partecipare ulteriormente ai necessari colloqui con gli Amministratori comunali per la valutazione dei requisiti di cui al presente punto (per gli eventuali sostituti si procederà a tale adempimento entro due giorni dall'inizio della sostituzione stessa).

E' facoltà dell'Amministrazione approvare o meno i soggetti proposti dal Concessionario in merito alle esperienze lavorative maturate e titoli di studio conseguiti presentati dal Concessionario al momento dell'avvio del servizio o, al momento delle eventuali sostituzioni, relativamente all'operato degli stessi durante l'espletamento del servizio e si riserva, di conseguenza, la facoltà di richiedere la sostituzione dei medesimi qualora ritenga insufficienti i requisiti o che le attività svolte dagli stessi vengano eseguite in maniera non adeguata in relazione alla particolarità dell'utenza interessata e agli obiettivi dei servizi.

Il Concessionario dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale in casi di assenza del medesimo o, a richiesta motivata dell'Amministrazione comunale, del personale che risultasse inadeguato al fine di garantire la qualità e continuità del servizio e/o la serenità dei minori.

Nei casi di assenza del personale il Concessionario è tenuto a presentare la relativa documentazione giustificativa.

Gli addetti di tutti i servizi di cui al presente Capitolato sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori affidati o comunque presenti nell'ambito in cui si svolgono i servizi tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguibile a norma degli

artt. 571 e 572 del Codice penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Si esige il rigoroso rispetto da parte del personale del divieto di svolgere, all'interno dei locali o dei mezzi utilizzati, attività diverse da quelle oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario ed il personale sono tenuti ad utilizzare i dati riservati degli utenti dei servizi nei limiti di quanto previsto dal Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), ai soli fini dell'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato e al fine di garantire l'osservanza del segreto professionale.

Art. 1.7 - Ulteriori oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto:

1. IN MATERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE:

- a. comunicare all'Amministrazione, prima della data di avvio dei servizi, il nominativo di un Responsabile coordinatore della gestione dei medesimi e Responsabile della sicurezza e garantire la reperibilità del medesimo, a mezzo di un numero di telefono, durante l'orario di svolgimento dei servizi e in ordinario orario amministrativo;

Al Responsabile coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:

- Controllare l'andamento del servizio promuovendo il suo adattamento alle esigenze intervenute;
 - Coordinare l'attività degli educatori durante lo svolgimento dei servizi;
 - Partecipare ai sopralluoghi di consegna locali e alle attività di coordinamento relative ai piani di sicurezza;
 - Sovrintendere alle attività connesse all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e nei riguardi degli utenti;
 - Partecipare agli incontri periodici convocati dall'Amministratore comunale delegato durante i quali relazionerà sull'andamento dei servizi, sulle attività svolte e sulle eventuali problematiche particolari sorte nel corso dell'espletamento del servizio;
- b. assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione dei servizi per quanto di competenza della ditta implicitamente prevista dal presente capitolato;
 - c. adeguarsi nell'organizzazione dei servizi citati alle eventuali indicazioni impartite nel corso dell'anno dal Comune per i propri ambiti di competenza;
 - d. acquisire, dagli iscritti, le certificazioni mediche eventualmente necessarie, in relazione al tipo di attività proposta;
 - e. comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81/2008 sopra richiamato.

2. IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI:

- a. sottoscrivere per accettazione, prima dell'avvio dei servizi, una dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto indicato nel combinato D. Lgs. 196/2003 e il RGPD n. 679/2016 ;

3. IN MATERIA DI SICUREZZA:

- a. sottoscrivere la dichiarazione ai sensi del Testo Unico in materia di sicurezza, sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza relative ai luoghi di lavoro, previo sopralluogo nei locali in cui si svolge il servizio al quale prendono parte il Responsabile della ditta, l'assistente referente responsabile della sicurezza nominato dalla ditta, il responsabile della sicurezza nominato dall'Amministrazione Comunale e il responsabile della sicurezza nominato dall'Autorità scolastica;
- b. **Valutare e sottoscrivere** il DUVRI posto a base di gara.

Prima dell'avvio del servizio, il concessionario potrà trasmettere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, contenete le eventuali modifiche che ritiene apportare per la corretta esecuzione del servizio.

In caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria.

Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi alla concessione, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

4. IN MATERIA DI LAVORO:

- a. **Il concessionario è tenuto a consegnare entro l'avvio del servizio:**
 - **certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro per i disabili) se dovuta;**
- b. **In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la ditta è responsabile degli adempimenti o del controllo di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.**

Il Concessionario si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e di salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- a garantire l'applicazione agli operatori dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
- Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato nei servizi di cui al presente Capitolato.

5. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25bis del T.U 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) e 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) del Codice penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

L'aggiudicatario e l'operatore sono responsabili solidamente per danno causato al minore affidato ai sensi dell'art. 2047 (Danno cagionato dall'incapace) del C.C., esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Qualora in corso di esecuzione del contratto, risulti che il personale impiegato nel servizio sia indagato per i reati di cui agli articoli 571 e 572 del Codice penale, l'appaltatore provvederà alla sua immediata sostituzione.

Art. 1.8 - Garanzia definitiva

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 4 dell'art 117 del D. Lgs. 36/2023, **pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di aggiudicazione. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.**

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 117, co. 6, del D.lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 1.9 - Responsabilità verso terzi e Coperture Assicurative

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità. È infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

A tale scopo il Concessionario si impegna a stipulare, con una Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata ai sensi di legge, una polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), avente efficacia per tutta la durata della concessione, nella quale venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti.

A tal fine, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea assicurazione RCT/RCO con un massimale (non inferiore a € 5.000.000,00) adeguato a coprire:

- a) ogni danno a cose, animali, locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere imputabile al Concessionario, a persone fisiche di cui la stessa si avvale per lo svolgimento dei servizi nonché agli utenti;
- b) ogni danno (morte, infortunio) verificatosi durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, agli utenti ed al personale addetto imputabile sia all'Impresa che al personale di cui essa si avvale per lo svolgimento dei servizi, nonché agli utenti stessi, i quali devono considerarsi terzi tra loro.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per fatti dolosi o gravemente colposi di persone delle quali il Concessionario debba rispondere. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del Concessionario del Servizio.

Eventuali scoperti o franchigie previste della polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente concedente e/o del danneggiato.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune all'atto della stipulazione del contratto ovvero prima dell'inizio del servizio, nel caso in cui si procedesse all'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Il Concessionario dovrà tempestivamente comunicare al Comune eventuali infortuni o incidenti verificatisi nel corso dell'attività, inoltrando copia della denuncia inviata alla propria assicurazione. La polizza dovrà tenere indenne l'assicurato per eventi avvenuti nel corso di validità dell'assicurazione indipendentemente dal momento in cui venga formulata la richiesta risarcitoria. L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta all'Ente concedente e non costituirà esimente per il Concessionario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente. Il Concessionario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'esecuzione del contratto, al patrimonio del Comune a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché di utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'assunzione a carico del Concessionario di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie.

Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Art. 1.10 - Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto all'aggiudicatario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni o, qualora l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio le ritenesse insufficienti, l'osservanza verrà notificata all'aggiudicatario quale motivo sufficiente per la risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

La vigilanza e il controllo sulla regolare esecuzione dell'aggiudicazione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete all'Ufficio Servizi Educativi e/o ad altro personale da esso delegato.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Art. 1.11 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 1.12 - Obblighi ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010

La ditta aggiudicataria s'impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e a fornire al Comune di Valenza ogni informazione utile a tal fine ed in particolare s'impegna:

- ad utilizzare un conto corrente acceso presso Banche o società Poste italiane s.p.a. ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Amministrazione Comunale e comunque, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto su detti conti;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (L.217/2010 conv D.L.187/2010) In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art.6 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 1.13 - Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

L'amministrazione Comunale s'impegna a riconoscere al Concessionario, in ragione della particolare valenza sociale dei servizi da erogarsi, un contributo di natura finanziaria, su base annua, a copertura parziale dei costi relativi la gestione, determinato come da aggiudicazione della Concessione.

Tale contributo, forfettario onnicomprensivo, è trasformabile in dodicesimi per eventuali porzioni d'anno.

Il contributo annuo sarà erogato al Concessionario in n. 3 rate entro il mese successivo di ciascun trimestre.

Art. 1.14 - Inadempienze e sanzioni penali

1. Nel caso in cui il servizio, nell'ambito delle incombenze pedagogico – didattiche e/o nell'ambito operativo venga svolto in maniera imprecisa, non accurata e comunque tale da subire due valutazioni negative consecutive da parte del committente sulla qualità del servizio, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC invitando la ditta a presentare entro breve termine le proprie controdeduzioni, ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato.
2. Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che siano dovute ad accertata causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite. La penale verrà trattenuta sulla cauzione prestata e/o sul compenso pattuito secondo i seguenti criteri:

id	Inadempienza	Penale
a)	per l'espletamento delle attività non conformi a quelle previste dal Capitolato a quelle che la Ditta si è impegnata a seguire come risultanti dalla documentazione presentata in occasione della presentazione dell'offerta e a quelle concordate con il Committente	1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di non conformità
b)	per lo svolgimento dei servizi sopra citati da parte di educatori privi dei requisiti richiesti	Euro 300,00 per ogni operatore e per ogni giorno di non conformità
c)	per la mancata sostituzione degli operatori assenti	Euro 500,00 per ogni assistente e per ogni giorno di mancata sostituzione
e)	per la mancata o irregolare tenuta dei registri del personale e degli utenti	0,5 per mille del valore del contratto
f)	per inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti degli operatori impiegati nel servizio	Euro 1.500,00 per ogni operatore
g)	per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di svolgimento del servizio	1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di non conformità
h)	mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini	euro 500,00 per ogni episodio contestato
i)	negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale,	euro 500,00 per ogni episodio contestato

	per i minori loro affidati	
l)	mancata attivazione del servizio entro i tempi concordati	a euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
m)	altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al Concessionario, comunque segnalati dall'utenza o da terzi	€ 300,00 per ogni disservizio contestato
n)	In caso di rilevante danno all'immagine dell'ente derivante da pubblicazione su quotidiani, raccolta firme dei genitori, etc, per disservizi imputabili al Concessionario o ai suoi operatori	€ 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore

3. nei casi in cui venga accertato lo stesso inadempimento contrattuale per tre volte nell'arco di tutta la durata della presente concessione, la ditta sarà considerata recidiva. Il Comune potrà pertanto procedere alla risoluzione del contratto.
4. Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza contrattuale non compresi tra quelli elencati nel precedente comma 2 l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile dallo 0,3 per mille all'uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di non conformità, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempienza valutata secondo i criteri già esposti al precedente comma 2.
5. L'importo delle penali verrà commisurato alla gravità delle conseguenze della violazione rilevate. L'applicazione delle penali avviene in seguito a contestazione scritta e successiva scadenza del termine di 10 gg. entro cui il Concessionario potrà presentare eventuali controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione. Il Concessionario è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.
6. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione alla ditta, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla ditta mediante mezzo PEC con invito a reintegrare la cauzione stessa.
7. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far decadere dall'incarico la ditta inadempiente e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal caso l'incarico sarà affidato ad altra ditta.
8. L'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda le attività non svolte correttamente, ha facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese del Concessionario le prestazioni necessarie per garantire il regolare svolgimento del Servizio. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Ente.

Art. 1.15 - Diritto di recesso

È libera facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere dal contratto, in tutto o in parte, allo scadere delle singole annualità, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi assetti organizzativi o diverse forme di gestione dei servizi, tali da rendere non più necessario il servizio stesso per motivi di interesse pubblico, venendo quindi meno il bisogno diretto del Comune.

Tale recesso è subordinato ad un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi alla ditta aggiudicataria da parte dell'Amministrazione Comunale a mezzo PEC.

Non sarà riconosciuto alla ditta aggiudicataria a fronte dell'eventuale recesso di cui trattasi, alcun rimborso spese, alcun contributo né alcuna altra utilità di qualsiasi natura.

Art. 1.16 - Risoluzione del contratto

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del concessionario e/o reiterata applicazione di penali (in numero pari o superiore a 3 relative allo stesso inadempimento) consentirà al Comune di Valenza di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Clausola risolutiva espressa - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- a. per fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste per legge;
- b. per interruzione o sospensione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c. venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;
- d. per cessione o subappalto non contemplato;
- e. mancata costituzione o reintegrazione della cauzione definitiva;
- f. gravi e reiterate inadempienze come previsto dall'art. 1.14;
- g. violazione Art. 3 comma 8 L 136/2010;
- h. per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- i. mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- j. sospensione non autorizzata del servizio per più di due giorni, anche non consecutivi, nell'arco di vigenza del contratto;
- k. per violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- l. per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- m. per inadempienze e gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- n. impiego di personale inadeguato, o insufficiente, o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, non iscritto agli istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme vigenti o non regolarmente assunto;
- o. mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato;
- p. accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
- q. violazione degli orari o dei tempi convenuti per lo svolgimento del servizio;
- r. pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio;
- s. danneggiamento doloso o colposo di persone e di cose del comune o di terzi;
- t. rifiuto o ritardo ultrasettimanale non dipendenti da cause di forza maggiore nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente capitolato;
- u. frode nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- v. mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato;
- w. inottemperanza ad una diffida ad adempiere.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe la ditta aggiudicataria che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempienze nello svolgimento dei servizi, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, entro i quali il Concessionario dovrà conformarsi alle prescrizioni indicate, decorsi quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e la ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione può affidare i servizi oggetto del presente capitolato alla Ditta aggiudicataria che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'aggiudicataria inadempiente, le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Oltre all'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa concessionaria spetterà il pagamento del contributo per l'esecuzione del contratto regolarmente svolto fino al momento del suo scioglimento, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Art. 1.17 - Spese e Stipulazione del contratto

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula contrattuale, sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto deve avvenire nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'aggiudicatario dei servizi non si presenti entro il termine prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dall'Amministrazione per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta aggiudicataria inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esime comunque l'aggiudicataria da eventuali ulteriori responsabilità civili.

Art. 1.18 - Partecipazione delle famiglie

Per garantire il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie il concessionario dovrà effettuare incontri periodici e/o colloqui individuali, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire la loro partecipazione attiva.

Art. 1.19 - Pubblicità del servizio

Ferma restando la facoltà per il concessionario di pubblicizzare le proprie attività connesse al servizio nel modo che riterrà più opportuno, il Comune si impegna a garantire un'adeguata collaborazione, tramite le proprie strutture amministrative e fornire all'utenza le informazioni generali sul servizio.

Art. 1.20 - Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto e Varianti in corso di esecuzione del contratto

Di norma l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione, per garantire l'avvio dei servizi nei tempi stabiliti dai calendari scolastici in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara d'appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico di garanzia del diritto allo studio ed integrazione scolastica dei minori.

L'amministrazione comunale può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c. in conseguenza di aumento, diminuzione o comunque variazione della domanda dei servizi cui l'amministrazione comunale intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità.
- d. in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della normativa vigente ed applicabile agli enti locali.

In tali casi l'Amministrazione interessata può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicataria maggiori oneri. Ogni variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 1659, commi 1 e 2 del codice civile.

È facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta della ditta aggiudicataria stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

Art. 1.21 - Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

A seguito della procedura, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicherà la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'AVCP ora ANAC in materia.

Art. 1.22 - Codice di comportamento

Il Comune di Valenza trasmetterà al Concessionario il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza.

Il Concessionario è tenuto ad osservare il predetto Codice di Comportamento e a farlo osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione, a tutti i soggetti (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Valenza. L'inosservanza si configura come un'ipotesi di inadempimento e causa risolutiva del contratto.

Art. 1.23 - Contenzioso

Per controversie concernenti il contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, durante la procedura di gara è competente il TAR Piemonte, mentre in fase di esecuzione del contratto il foro competente è il Tribunale di Alessandria. È escluso l'arbitraggio.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex L. 241/1990 e s.m.i., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara o comunque previsti *ex lege*.

Art. 1.24 - Rinvio alle norme che regolano la materia

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. n. 36/2023, alla legge 120/2020 e s.m.i., a quelle contenute nel Codice Civile e da quelle contenute in altre leggi efferenti alla materia, in quanto applicabili.

Art. 1.25 - Responsabile unico del progetto

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Valenza: Dott.ssa Simona Gotta.

Art. 1.26 - Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite in conformità a quanto disposto dal citato decreto compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del contratto nel caso in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti previa comunicazione all'ufficio Istruzione del Comune di Valenza.

PARTE II – SERVIZI PRE E POST SCUOLA

Art. 2.1 - Oggetto del servizio

Art. 2.1.1 - Servizio di accoglienza pre-scuola da effettuarsi presso le scuole primarie cittadine

Il servizio di pre-scuola dovrà essere caratterizzato da percorsi di avvicinamento e preparazione alla giornata scolastica;

Utenti del servizio

Il servizio si svolgerà indicativamente dalle ore 07.30 alle ore 08.15, dal lunedì al venerdì, all'interno delle seguenti scuole:

- Scuola Primaria 7 F.lli Cervi 54 iscritti
- Scuola Primaria Don Minzoni 12 iscritti

L'esatto orario di avvio del servizio sarà concordato con la direzione didattica e seguirà l'andamento dell'inizio dell'orario delle lezioni.

L'attivazione dei servizi sarà subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Si precisa che, il luogo di svolgimento dei servizi, dovrà essere concordato con il Dirigente Scolastico.

Art. 2.1.2 - Servizio "Pomerigiando"

Il servizio "Pomerigiando" intende rappresentare un'alternativa alla semplice assistenza di minori in orario extrascolastico, permettendo ai suoi utenti di allargare il campo esperienziale del loro vissuto quotidiano principalmente attraverso lo strumento del gioco e dell'animazione.

Il pomeriggio dovrà articolarsi secondo attività diverse che divengano appuntamenti fissi della settimana o del mese.

Utenti del servizio

Il servizio si svolgerà dalle ore 14:00 alle ore 18.15, dal lunedì al venerdì, all'interno delle seguenti scuole:

Orario dalle 16.15 alle 18.15:

SCUOLA DON MINZONI : n. 17

SCUOLA 7 FRATELLI CERVI: n. 41

Orario dalle 14.00 alle 16.00:

SCUOLA DON MINZONI : n. 2

SCUOLA 7 FRATELLI CERVI: n. 0

Orario dalle 14.00 alle 18.15:

SCUOLA DON MINZONI : n. 6

SCUOLA 7 FRATELLI CERVI: n. 0

Le attività e laboratori avranno la durata da un minimo di un'ora ad un massimo di due ore.

Art. 2.2 - Articolazione e funzionamento dei servizi

La finalità è di offrire un servizio alle famiglie che hanno esigenza di custodia dei figli oltre l'orario scolastico.

I servizi devono essere svolti dal concessionario unicamente con la propria organizzazione, a suo esclusivo rischio.

1) I servizi di Pre e Post scuola ("Pomerigiando") rispetteranno il calendario scolastico della scuola primaria statale ovvero saranno prestati dal mese di settembre al mese di giugno con sospensione nelle festività natalizie e pasquali. Gli esatti periodi di sospensione dei servizi per festività scolastiche saranno determinati in accordo con quanto previsto dalle Scuole di riferimento per le nominate scuole primarie.

Eventuali chiusure straordinarie per causa di forza maggiore saranno disposte con apposito provvedimento.

La gestione dei servizi della presente concessione è affidata al soggetto concessionario che vi provvederà:

- impiegando proprio personale dotato di idonei requisiti professionali;
- utilizzando proprie capacità organizzative, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche ed alle indicazioni del Responsabile dell'ufficio dei servizi educativi;
- assicurando il materiale ludico e didattico necessario alla completa ed efficace prestazione del servizio;
- la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori;
- presentando, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sulle attività complessivamente svolte, con le indicazioni dei possibili sviluppi;
- osservando le disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- incontrando le famiglie su richiesta, e comunque in situazioni di urgenza;
- rispettando tutte le altre disposizioni del presente capitolato e del contratto di concessione.

È esclusa la gestione delle iscrizioni, che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, (Ufficio Servizi Educativi) così come l'adozione dei criteri di ammissione.

Il personale educativo dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in grado di garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio. Il Concessionario deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo per il mantenimento dello standard numerico di base con altro personale qualificato.

Il Concessionario dovrà garantire altresì la presenza di operatori debitamente qualificati, in possesso di diploma di scuola Superiore e della necessaria formazione ed esperienza, in relazione all'attività promossa, nel rispetto dei parametri, requisiti, rapporto utenza-personale per le attività di sorveglianza ed assistenza, previsti dalla legislazione in materia. Il monitoraggio delle prestazioni degli operatori sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale anche attraverso controlli nelle sedi scolastiche. Qualora, a seguito di tali verifiche e controlli, il personale assegnato al servizio venisse giudicato non idoneo, l'Aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione. Il personale a qualsiasi titolo impegnato nella realizzazione del servizio dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro. Considerata la delicatezza del compito di vigilanza nei confronti di minori, alunni della scuola dell'infanzia, deve essere di norma assicurata la presenza dello stesso personale per tutto l'anno scolastico.

Poiché si ritiene inaccettabile che i bambini/e presenti nell'orario di svolgimento del servizio restino privi di assistenza, salve le penali previste, l'aggiudicataria dovrà garantire un'organizzazione tale da assicurare comunque la presenza degli operatori necessari. Quindi, nel caso in cui un operatore dovesse assentarsi o non

Pag. 19 di 23

potesse presentarsi in servizio, l'aggiudicataria si impegna a provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso delle medesime competenze. L'Aggiudicataria dovrà garantire un Referente che manterrà i contatti con il personale dell'Ufficio Servizi Educativi Comunale e con le Direzioni degli Istituti Comprensivi.

Il Concessionario sarà obbligato, in caso di ritardo dei genitori, a garantire l'assistenza del minore da parte del personale addetto anche oltre l'orario di termine del servizio, prevedendo eventuale tariffa suppletiva a carico della famiglia in caso di ripetuti ritardi. Dovrà inoltre garantire il controllo sulle presenze giornaliere degli alunni, conservare relativa documentazione e trasmettere, con cadenza mensile fotocopia dei registri delle presenze degli utenti all'Ufficio Servizi Educativi del Comune.

Art. 2.3 Luogo di esecuzione del servizio, utenze e attrezzature

Art. 2.3.1 Servizi Pre e Post scuola ("Pomerigiando")

Le strutture utilizzate per i servizi di Pre e Post scuola ("Pomerigiando"), ubicate come indicato all'art. 2.1, sono messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale al concessionario e saranno concesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della concessione unitamente alle attrezzature esistenti.

I beni mobili e quanto contenuto negli immobili ed annessi rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione stessa; pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.

Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento al Comune dei danni patiti.

Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione/integrazione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Non è consentito, neppure in via temporanea, l'utilizzo dei locali per un uso diverso da quello cui sono espressamente adibiti e previsto nel presente capitolato senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 2.4 - Personale impiegato nel servizio

Il concessionario garantisce di impiegare esclusivamente operatori in possesso dei titoli sottoindicati:

- Diploma di scuola magistrale oppure di maturità magistrale oppure liceo psicopedagogico oppure attestato di qualifica, legalmente riconosciuto dall'ordinamento scolastico, rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente conseguito da diplomati già in possesso di un titolo di maturità quinquennale.
- Laurea in Pedagogia
- Laurea in Scienza dell'educazione
- Laurea in scienza della formazione primaria
- Diploma universitario di educatore professionale

e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritto dalla vigente normativa regionale di riferimento.

Più precisamente il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio, a carico del concessionario, è individuato nelle seguenti figure professionali:

Coordinatore del servizio e Operatori socio educativi.

Il personale educativo deve essere in possesso di adeguata esperienza e qualificazione e che abbia svolto tali mansioni in servizi analoghi per almeno 1 anno. Dovranno essere responsabili delle attività educative rivolte agli alunni per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del servizio.

Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve essere idoneo allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Piemonte, nonché dal presente capitolato e dall'offerta presentata.

In caso di assenza di educatori il concessionario provvederà alla sostituzione immediata dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi Educativi e garantendo, comunque, sempre, il normale svolgimento delle attività.

Sentito il concessionario, ed a seguito di verifiche, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più educatori, qualora si verificano fatti o comportamenti che compromettano il buon andamento del servizio.

Il concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini.

Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ n. 3 richiami scritti, motivo di revoca della concessione.

Prima dell'inizio del servizio deve essere comunicato al Comune l'elenco del personale che verrà impiegato e che deve essere adeguato allo svolgimento del servizio.

Il concessionario, subito prima dell'avvio del servizio, deve nominare un responsabile del servizio con adeguata esperienza e capacità professionale, il cui nominativo e i cui recapiti, anche per i casi di urgenza, dovranno essere immediatamente resi noti all'ente concedente, cui affidare i seguenti compiti:

- controllare e verificare il regolare svolgimento del servizio;
- vigilare sul corretto uso dei beni e delle attrezzature presenti nella struttura;
- intervenire in merito a ogni eventuale contestazione o inadempienza, riscontrata nell'esecuzione del servizio;

Il Responsabile dell'ufficio dei Servizi Educativi, direttamente o anche a mezzo del personale delegato, si rivolgerà al responsabile del servizio per ogni necessaria rimostranza in merito agli aspetti organizzativi del servizio nonché alle prescrizioni previste nel capitolato d'appalto.

Eventuali variazioni della figura del responsabile dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Comune.

Curricula

I curricula degli operatori dovranno essere presentati entro 3 giorni dall'inizio dei servizi "Pomerigiando, e Post Asilo.

L'Amministrazione ne verificherà la corrispondenza ai parametri indicati nel presente Capitolato, comunicando la necessità di sostituzione dell'operatore designato per mancanza dei requisiti professionali richiesti.

Rapporti educatori/utenti

Il rapporto numerico educatore/bambino dovrà rispettare la vigente normativa in materia.

Art. 2.5 - Utenza

Il concessionario dovrà garantire un corretto rapporto con l'utenza e con le famiglie dei minori, favorendo pienamente l'integrazione degli stessi.

Il concessionario riceverà dall'Ufficio Servizi Educativi gli elenchi degli iscritti comprensivo dell'indicazione di intolleranze e prescrizioni alimentari e di altre informazioni utili al fine del corretto inserimento dei minori e si impegna a rispettare con diligenza garantendo la privacy degli stessi.

Il concessionario dovrà redigere giornalmente gli elenchi nominativi delle presenze e delle assenze, trasmettendoli, su eventuale richiesta all'Ufficio Servizi Educativi, alla fine di ogni mese.

Il concessionario dovrà garantire la tutela della privacy degli utenti iscritti al servizio utilizzando i dati sensibili di cui viene necessariamente a conoscenza per il corretto svolgimento del servizio, per i soli fini istituzionali, oggetto del presente Capitolato conservandoli in luogo protetto.

Art. 2.6 - Obbligo delle parti

In merito al servizio della presente parte costituiscono:

Oneri a carico dell'Amministrazione comunale:

- la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, per l'attività del servizio di Pre e Post scuola ("Pomerigiando");
- le coperture assicurative degli immobili da incendio;
- i costi delle utenze relative agli immobili ove sarà ubicato il servizio di Pre/Post scuola ("Pomerigiando") saranno a carico dell'Ente concedente e includeranno le spese di riscaldamento e i consumi di acqua ed energia elettrica
- la manutenzione delle strutture scolastiche concesse al soggetto gestore resta a carico dell'amministrazione comunale.

Responsabilità ed obblighi del Concessionario:

Il concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare, provvede a garantire:

- l'esecuzione del progetto, così come richiesto dall'Amministrazione comunale, con efficacia ed efficienza;
- ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori);
- la fornitura, sostituzione e integrazione del materiale di consumo e ludico-pedagogico (carta, matite, colori, fotocopie ecc.) occorrente per l'effettuazione del servizio;
- le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della Cooperativa e dei bambini iscritti ai servizi;
- ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
- la gestione e introito delle rette ;
- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, in particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza;
- il concessionario deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene e sicurezza dei propri e altrui lavoratori ed utenti ed alla tutela dell'ambiente, dotando il personale di idonea formazione atta a garantirne la massima sicurezza in relazione alla specifica attività lavorativa;
- dotazione di una utenza telefonica mobile al fine di consentire il contatto con le famiglie e con l'Ufficio Servizi Educativi del Comune, con relative spese a proprio carico.

Art. 2.7 – Pagamenti del corrispettivo al concessionario

Il concessionario provvederà a introitare le rette dei servizi oggetto del presente Capitolato direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno della tariffa a loro carico. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle norme regolamentari ISEE qualora ne ricorrano i presupposti.

Valenza lì 24/07/2023

**La Dirigente
Arch. Paola Tardito**